



COMUNE DI VALLE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18.04.2023

INDICE

Art. 1 – Finalità del Gruppo

Art. 2 – Costituzione

Art. 3 – Attività del GCVPC

Art. 4 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

Art. 5 – Il Sindaco

Art. 6 – Volontari effettivi

Art. 7 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

Art. 8 – Coordinatore operativo

Art. 9 – Sede Operativa ed equipaggiamento dei volontari

Art. 10 – Organi del GCVPC

Art. 11 – Organizzazione operativa del GCVPC

Art. 12 – Aspetti finanziari

Art. 13 - Diritti e Garanzie dei volontari

Art. 14 - Doveri dei volontari

Art. 15 – Provvedimenti disciplinari

Art. 16 - Disposizioni finali

Art. 1 – Finalità del Gruppo

1. Il presente regolamento stabilisce i principi, le modalità di adesione e partecipazione ed il funzionamento del “Gruppo comunale di Protezione Civile di Valle di Maddaloni”.
2. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell’art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Valle di Maddaloni si prefigge di svolgere, nell’ambito della Protezione civile, le attività di cui all’art. 2 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018:
 - ✓ **PREVISIONE:** consiste nell’insieme delle attività, svolte anche, se necessario, con il supporto di soggetti dotati di competenze scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all’identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischi possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile e di pianificazione di protezione civile;
 - ✓ **PREVENZIONE:** consiste nell’insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
 - ✓ **GESTIONE DELL’EMERGENZA:** consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate e la relativa attività di informazione alla popolazione;
 - ✓ **SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA:** consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite agli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.
4. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 2 – Costituzione

1. È costituito con delibera di consiglio comunale n.____ del_____ il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Valle di Maddaloni, di seguito GCVPC, nella sede legale del comune di Valle di Maddaloni, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.
3. Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».
4. Al Gruppo comunale di Protezione Civile di Valle di Maddaloni possono aderire tutti i cittadini maggiorenni allo scopo di prestare la loro opera di “volontariato”, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
5. Il Gruppo comunale di Protezione Civile di Valle di Maddaloni, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 3 – Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n.81/2008 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d. attività formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f. attività e iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
4. Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il registro dei volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinatore operativo, di cui al successivo articolo 8.

5. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 4 Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
3. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del codice fiscale.
4. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo.
5. In caso di rigetto motivato, il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
6. Il comune promuove l'adesione dei cittadini al GCVPC mediante campagne di adesione periodiche.
7. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 5 – Il Sindaco

1. Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 (1).
2. Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

(1) La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell'unione e dal Presidente della provincia/città metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

Art. 6 – Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, ferma restando la partecipazione a programmi

formativi eventualmente definiti dall'Amministrazione comunale.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC; vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento.

Art. 7 – Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1. L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 8 – Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari di cui al precedente articolo 7, secondo i principi di democraticità, per la durata del mandato del Sindaco. È nominato dal Sindaco con decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, let b) del D.Lgs. n. 1/2018.
2. Il Coordinatore operativo del gruppo comunale predispone, in prima approssimazione, il coordinamento la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).
3. Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con la carica di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 7, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 3, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di

revoca è adottato dal sindaco.

4. Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
5. Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
6. Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
7. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/ Vice capi squadra.
8. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.
9. Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
10. Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

Art. 9 – Sede Operativa ed equipaggiamento dei volontari

1. Il comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune di riferimento.
3. Il comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Le dotazioni tecniche, il vestiario e i dispositivi di protezione individuale saranno forniti direttamente dall'Amministrazione Comunale, prioritariamente con la forma del comodato d'uso: in ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune e faranno parte del patrimonio del Comune stesso.
6. L'attrezzatura eventualmente fornita e utilizzata dovrà essere restituita al Comune, in caso di cessazione del servizio o cancellazione dall'elenco degli iscritti.
7. È autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione Comunale, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, ove richiesto, di patenti, abilitazioni od autorizzazioni amministrative.
8. I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili.
9. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
10. Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
11. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

Art. 10 – Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b. Coordinatore operativo.

Art. 11 – Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea dei volontari, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Articolo 12 – Aspetti finanziari

1. Ogni anno l'Amministrazione Comunale provvederà allo stanziamento di risorse finanziarie in misura ritenuta adeguata all'espletamento delle attività previste dal presente Regolamento.
2. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.
3. Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di protezione civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge con destinazione vincolata.
4. Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune.

Art. 13 - Diritti e Garanzie dei volontari

1. Il Gruppo comunale ha l'obbligo di assicurare i volontari del Gruppo contro Infortuni, Malattie o altro, connessi alle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivi decreti

ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

2. Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, comunque, nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al Gruppo comunale di Protezione Civile, purché il Gruppo comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di Protezione Civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i benefici previsti dagli artt. 39 - 40 D.lgs n. 1/2018.
3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.
4. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo Comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 14 – Doveri dei volontari

1. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate negli artt. 1 e 3 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive eventualmente impartite dal Sindaco o dal suo delegato.
2. I volontari sono tenuti a:
 - a. assicurare la propria disponibilità in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e. comunicare prontamente al Comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 8 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.
3. Gli appartenenti al Gruppo non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi, o accettare alcuna remunerazione per la loro opera svolta in qualità di volontari di Protezione civile.

Art. 15 – Provvedimenti disciplinari

1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento. La mancata accettazione e il mancato rispetto del presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal Gruppo. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito per illustrare le proprie ragioni in merito alle osservazioni e/o violazioni attribuite allo stesso.
2. È revocato il titolo di appartenenza al Gruppo, con restituzione del tesserino di riconoscimento e di tutto il materiale assegnato, per i seguenti motivi:
 - a) dimissione volontarie indirizzate al Sindaco o al suo delegato, comunicate in forma scritta;
 - b) comportamento non conforme al presente Regolamento e incompatibilità con l'azione operativa del gruppo;
 - c) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi;
 - d) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del Regolamento;
 - e) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile e per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applica quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e delle altre normative in materia.
Per le modalità di iscrizione, di verifica dei requisiti, dell'attivazione dei volontari e delle sanzioni di carattere disciplinare si fa riferimento alle disposizioni emanate dalla Regione Campania e alle disposizioni nazionali in materia di Protezione civile.